CAMERA DEI DEPUTATI N. 736

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARGANI

Presentata il 9 luglio 1987

Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari

Onorevoli Colleghi! — Questa proposta di legge riprende altre proposte già presentate su iniziativa del sottoscritto e di altri colleghi, ma vuole anche essere un contributo ad una più complessiva revisione delle strutture giudiziarie.

Appare infatti necessario insistere sulla necessità di una riforma profonda per evitare iniziative che portino a risultati disarmonici.

L'ordinamento giudiziario nella sua totalità dovrebbe probabilmente essere oggetto di un procedimento di revisione ampio ed approfondito.

Nel frattempo però alcune pressanti sollecitazioni provenienti dalla società nella quale ci troviamo ad operare e le problematiche connesse ad alcune iniziative referendarie, ci hanno indotto ad elaborare una proposta legislativa che mettendosi nella direzione già da tempo indi-

cata dalla Commissione ministeriale istituita per la riforma dell'ordinamento giudiziario e dai lavori della Commissione giustizia (pur con qualche modifica), si propone di regolamentare in modo nuovo la composizione e le funzioni dei consigli giudiziari.

Articolazione fondamentale della attività giudiziaria è, come è noto, il Consiglio superiore della magistratura, organo avente dignità costituzionale, previsto e regolato dalla Suprema Corte ma che proprio perché organo centrale, talvolta è alieno dalle realtà locali.

Il filtro tra i singoli magistrati ed il Consiglio superiore è costituito dai consigli giudiziari, relativamente ai quali però si appalesa una duplice necessità.

Sotto un primo profilo appare necessaria una modifica della composizione attualmente prevista nel senso che accanto, ai due terzi dei componenti elettivi dei magistrati, secondo la normativa vigente, dovrebbe essere dato ingresso ad un terzo di componenti costituiti da avvocati iscritti da quindici anni agli albi professionali del tribunale del distretto e che esercitino di fatto la libera professione a tempo pieno.

Ciò al fine di garantire e sviluppare una maggiore dialettica interna attraverso l'utilizzazione di voci « esterne » ma ugualmente interessate ad un sano e corretto funzionamento della struttura giudiziaria.

Sotto il secondo profilo, la struttura periferica del consiglio giudiziario e, pertanto, la più approfondita conoscenza che lo stesso ha delle realtà giudiziarie sulle quali e nelle quali si trova ad operare, consiglia che allo stesso venga conferito il potere di iniziativa rispetto all'apertura di procedimenti disciplinari.

Il consiglio giudiziario potrà, pertanto, dopo lo svolgimento di sommarie indagini proporre ai titolari della azione disciplinare l'apertura del relativo procedimento.

E al fine di consentire da parte del consiglio giudiziario una indagine più penetrante sulla organizzazione e sul funzionamento del lavoro giudiziario, lo stesso dovrà trasmettere annualmente al procuratore generale una relazione sulla situazione degli uffici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Epoca delle elezioni dei consigli giudiziari).

1. Ogni quadriennio, contestualmente con le elezioni dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto e gli avvocati e procuratori iscritti negli albi professionali di ciascun tribunale del distretto provvedono alle elezioni dei componenti il consiglio giudiziario.

ART. 2.

(Costituzione dei consigli giudiziari).

- 1. Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario composto:
- a) dal primo presidente della corte di appello, che lo presiede;
- b) dal procuratore generale della Repubblica;
- c) da sei magistrati, eletti da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: due magistrati di cassazione, due magistrati di corte di appello, due magistrati di tribunale;
- d) da tre avvocati iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto che abbiano svolto quindici anni di effettivo esercizio della professione, eletti da tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli albi del distretto, con voto personale e segreto.
- 2. In caso di mancanza o di impedimento il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che esercita la relativa funzione.
- 3. I magistrati e gli avvocati i quali, per il numero dei suffragi raccolti, se-

guono quelli risultati eletti nelle rispettive liste, vengono chiamati a sostituire quelli che per qualsiasi motivo cessano dalla carica nel quadriennio.

- 4. Alla scadenza di tale periodo cessano dalla carica anche quando hanno sostituito gli altri durante il quadriennio medesimo.
- 5. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.
- 6. Le funzioni di segretario presso il consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato componente meno anziano.

ART. 3.

(Eleggibilità).

- 1. Per la eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei magistrati facenti parte del consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.
- 2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti all'ordine e che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari.
- 3. Non sono eleggibili gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti l'ufficio cui sono addetti.
- 4. I componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati.
- 5. I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.
- 6. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza.

- 7. Non sono eleggibili i componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati nel biennio successivo alla scadenza.
- 8. Gli avvocati componenti il consiglio giudiziario decadono se durante il mandato vengono colpiti da sanzioni disciplinari o nel caso in cui non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
- 9. Agli avvocati decaduti subentrano i primi non eletti.

ART. 4.

(Sistema di elezione).

- 1. I componenti elettivi del consiglio giudiziario sono eletti dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di ogni corte di appello mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, in collegio unico distrettuale.
- 2. Lo stesso sistema si applica per le elezioni degli avvocati.

ART. 5.

(Validità delle deliberazioni).

- 1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno sette componenti di cui cinque magistrati.
- 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale quello del presidente della corte di appello.

ART. 6.

(Attribuzioni).

1. Il consiglio giudiziario:

a) redige, ogni biennio, un rapporto informativo sulla laboriosità e diligenza, sulla capacità tecnico professionale dimostrata da ogni magistrato, di carriera sia giudicante che requirente;

- b) esprime pareri motivati per la nomina a magistrato di corte di appello e a magistrato di Cassazione sulla base dei rapporti in precedenza redatti;
- c) trasmette al Ministero di grazia e giustizia, assunte sommarie informazioni, i rapporti relativi a fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare;
- d) autorizza, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio e valutata ogni altra circostanza, i magistrati a risiedere in comune diverso da quello ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni.

ART. 7.

(Disposizione transitoria).

1. La durata in carica dei componenti degli attuali consigli giudiziari è prorogata fino alla durata in carica dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 8.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvede ad emanare un nuovo regolamento per la elezione dei consigli giudiziari.